



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quiri,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,
L. Caramaschi (Progesa Srl),
M. Cassaro, S. Dimitri, Eco Ambiente
Service Srl, G. Fino, A. Guerra,
L. Nardi, S. Pizzano, C. Pollet,
A. Pratesi, L. Reina, S. Setti, A. Sica,
L. Sorgato, G. Spanò, E. Torzuoli

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 17.09.2025

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 10/2025

Editoriale	- Fin che la barca va	3
Opinione	- Mini Ires 2025 - dal 24% al 20%	5

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Ires premiale al 20%	6
	- Ravvedimento speciale per concordato preventivo 2025-2026	10
	- Cessazione del concordato preventivo biennale per decadenza dalla rottamazione	12
	- Maggiori controlli sui soggetti non aderenti al CPB	14
	- Bonus edilizi 2025	16
	- Modello di comunicazione dell'opzione relativa al superbonus 2025	20
	- Delega unica dei servizi on-line agli intermediari	22
	- Aspetti fiscali della rilevazione dei ricavi secondo l'OIC 34	26
	- Acconti di novembre	28
	- Dichiarazione firmata da legale rappresentante che nel frattempo è cambiato	32
	- Ritenute dei soci o associati utilizzate da associazioni e società di persone	34
	- Compensi ai familiari del professionista: disciplina fiscale e aspetti applicativi	36
	- Cessione non speculativa di metalli preziosi	38
Accertamento	- Personale addetto all'attività per Isa imprese	40
	- Principali novità del modello 770/2025	42
	- Modello 770/2025 per dividendi e redditi di capitale	44
	- Consulenza giuridica dell'Amministrazione finanziaria	46
Iva	- Reverse charge nei contratti di appalto per movimentazione di merci	48
	- Irrilevanza Iva della scissione con scorporo	50
	- Coordinamento tra test di operatività e limitazioni Iva per società di comodo	52
	- Bonus Psicologo 2025	54
Dogane	- Istituto dello sdoganamento centralizzato unionale	56
	- Conclusioni degli esperti nelle verifiche doganali	60

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- RegISTRAZIONI successive al bilancio e alle dichiarazioni fiscali	62
	- Diritto di superficie	66
Revisione	 - Sottoscrizione del modello 770 da parte del revisore	70

Pratica professionale

Diritto del lavoro	- Rimborso delle trasferte ai lavoratori	72
	- Misure fiscali 2025 per il welfare aziendale	74
	 - Contribuzione previdenziale per amministratore di società semplice immobiliare	78
Assicurazioni	- Conseguenze dell'omessa stipula di polizze catastrofali	80
Crisi d'impresa	 - Conferma delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi	82
Antiriciclaggio	 - Aggiornamento dell'autovalutazione rischio antiriciclaggio degli studi	84
Privacy	- Principali registri in tema di privacy	86
Ambiente	- Novità codice Ambiente 2025	88

Rubriche

Agevolazioni	- Contributo partecipazione a fiere	90
Scadenario	- Adempimenti mese di ottobre 2025	92
Quesiti Agenzia Entrate	- Variazione del codice Ateco e concordato preventivo biennale	95
	- Agevolazione "prima casa" e abitazione pre-posseduta	96



Gianpietro Moretti, "Enigma"

Gianpietro Moretti era il più bravo. Il più bravo scultore di marmo di Botticino della sua generazione e, dunque, del nostro tempo. Si è spento pochi mesi, dopo una lunga malattia che, però, non gli ha impedito di lavorare alla sua ultima mostra fino a poche ore prima della sua morte. Un uomo duro, come il materiale che ha caratterizzato la sua arte. Bresciano, era nato in città nel 1955. Pittore e scultore: pittore per elezione, si era infatti diplomato in pittura all'Accademia di Brera, ed era scultore per l'apprendistato nel laboratorio del padre, lo scultore Ersilio, da cui, dipingendo, voleva forse rendersi artisticamente autonomo. Nella sua ricerca ritornano costanti le simbologie dei contrari: maschile e femminile, pieno e vuoto, positivo e negativo, yin e yang, ombra e luce come principi costitutivi dell'universo e anche come "segni" della loro complementarità. Le sue opere di una figurazione non naturalistica sono "forme" modellate con sapiente abilità e con simbologia di vita, dove emerge tutta la sua controllata abilità. L'opera che qui presentiamo accoglie i visitatori all'ingresso della Raccolta Museale "Civica Raccolta d'Arte Moderna e Contemporanea" di Medole. Moretti ha esposto molto nel comune morenico che, infatti conserva tre grandi sculture, una di proprietà, nella galleria di Palazzo Ceni. Una buona occasione per un primo approccio con l'arte di un grande esponente della cultura bresciana e lombarda del nostro tempo. Tra le opere pubbliche sono da ricordare Busto Arturo Benedetti Michelangeli, in bronzo, Teatro Grande di Brescia 2001 e l'Altorilievo San Lorenzo con sei figure, in marmo, Parrocchiale di Nuvolera 2010.

Luca Cremonesi

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

Riproduzione vietata

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica

In copertina:

Gianpietro Moretti, "Enigma"
Marmo di Botticino, 2020, collezione
dell'autore (visibile a Medole)

CESSIONE NON SPECULATIVA DI METALLI PREZIOSI

Art. 67 D.P.R. 22.12.1986, n. 917

La cessione da parte di una persona fisica di qualsiasi tipologia di bene mobile può rientrare in una delle seguenti fattispecie: attività commerciale abituale; attività speculativa occasionale; attività non speculativa occasionale. Oggetto di questo articolo è la cessione effettuata da una **persona fisica**, fuori dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo, **senza finalità speculative, di metalli preziosi**.

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

SCHEMA DI SINTESI

<p>INQUADRAMENTO FISCALE</p>	<p>⇒ L'art. 67, c. 1, lett. c-ter Tuir stabilisce che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato.</p>																																																	
<p>DEFINIZIONE DI METALLI PREZIOSI</p> <p>Art. 1 L. 17.01.2000, n. 7</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il legislatore fiscale non definisce quali siano i metalli interessati, ma si limita a citarli come "preziosi". • La dottrina tributaria prevalente considera preziosi i seguenti metalli: .. oro; .. argento; .. platino; .. palladio; .. tutte le leghe contenenti almeno il 2% di sopracitati metalli. <p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oro da investimento, a sua volta classificato in: .. oro da investimento. Si intende per tale, l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; .. le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi. Monete coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; • Oro industriale, ossia materiale d'oro diverso da quello da investimento, ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza. 																																																	
<p>PRESUPPOSTO OGGETTIVO</p> <p>Art. 67, c. 1, lett. c-ter) Tuir</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cessione di metalli preziosi non lavorati è imponibile in quanto metalli allo "stato grezzo". • La cessione di monete in metallo prezioso è imponibile in quanto metalli "monetati". • La cessione di metalli preziosi lavorati è non imponibile in quanto "non allo stato grezzo". • La cessione di pietre preziose lavorate o meno è non imponibile in quanto non trattasi di metalli preziosi. 																																																	
<p>GIOIELLI</p> <p>Circ. Ag. Entrate 165/E/1998, par. 2.2.3</p>	<p>⇒</p> <p>La cessione di gioielli non è imponibile Irpef in quanto il legislatore ha posto la condizione che i metalli preziosi siano allo stato grezzo o monetato (ad esempio, lingotti, pani, verghe, bottoni e granuli).</p>																																																	
<p>RISULTATO DELLA CESSIONE</p> <p>Art. 68, c. 6 Tuir</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deriva dalla differenza tra il corrispettivo incassato e il costo sostenuto per l'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo, determinando così una plusvalenza o una minusvalenza. • In caso di cessioni di titoli o strumenti finanziari acquisiti in più tranche, si applica il metodo del LIFO (Last In, First Out) continuo considerando ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente (art. 67, c. 1-bis Tuir). 																																																	
<p>ESEMPIO DI LIFO</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Operazione</th> <th>Peso</th> <th>Prezzo</th> <th>Controvalore</th> <th>Plus/Minus</th> <th>Calcolo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/2</td> <td>Acquisto</td> <td>200</td> <td>10</td> <td>2.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28/2</td> <td>Acquisto</td> <td>50</td> <td>11</td> <td>550</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/3</td> <td>Vendita</td> <td>200</td> <td>12</td> <td>2.400</td> <td>350</td> <td>2.400-(50*11)-(150*10)</td> </tr> <tr> <td>01/4</td> <td>Vendita</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>220</td> <td>20</td> <td>220-(20*10)</td> </tr> <tr> <td>16/6</td> <td>Acquisto</td> <td>100</td> <td>11</td> <td>1.100</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10/7</td> <td>Vendita</td> <td>130</td> <td>13</td> <td>1.690</td> <td>290</td> <td>1.690-(100*11)-(30*10)</td> </tr> </tbody> </table>	Data	Operazione	Peso	Prezzo	Controvalore	Plus/Minus	Calcolo	15/2	Acquisto	200	10	2.000			28/2	Acquisto	50	11	550			31/3	Vendita	200	12	2.400	350	2.400-(50*11)-(150*10)	01/4	Vendita	20	11	220	20	220-(20*10)	16/6	Acquisto	100	11	1.100			10/7	Vendita	130	13	1.690	290	1.690-(100*11)-(30*10)
Data	Operazione	Peso	Prezzo	Controvalore	Plus/Minus	Calcolo																																												
15/2	Acquisto	200	10	2.000																																														
28/2	Acquisto	50	11	550																																														
31/3	Vendita	200	12	2.400	350	2.400-(50*11)-(150*10)																																												
01/4	Vendita	20	11	220	20	220-(20*10)																																												
16/6	Acquisto	100	11	1.100																																														
10/7	Vendita	130	13	1.690	290	1.690-(100*11)-(30*10)																																												
<p>DETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO</p>	<p>⇒</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. • Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. • Nel caso di acquisto per donazione si assume il costo del donante. <p> La L. 30.12.2023 n. 213 è intervenuta sull'art. 68, c. 7, lett. d) Tuir, eliminando la possibilità di determinare il reddito imponibile nella misura forfetaria pari al 25% del corrispettivo della cessione dei metalli preziosi e sancendo che, se il contribuente non è in grado di documentare il costo di acquisto, l'ammontare imponibile come reddito diverso sarà pari al corrispettivo percepito.</p>																																																	

APPROFONDIMENTI

TASSAZIONE
DELLE
PLUSVALENZE/
MINUSVALENZE

- Si sommano algebricamente tutte le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari similari alle azioni emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato o in Paesi a regime fiscale ordinario, ai risultati positivi o negativi derivanti dalla cessione di titoli non partecipativi, valute estere, metalli preziosi, contratti derivati, altri strumenti finanziari:

.. il risultato **positivo** è tassato con **imposta sostitutiva del 26%** (art. 3, c. 1 D.L. 66/2014);

.. il risultato **negativo** può essere portato in deduzione dell'ammontare delle plusvalenze da redditi diversi nei periodi successivi, ma non oltre il quarto.

MODELLO REDDITI PF -
QUADRO RT

- Se il contribuente applica il regime della dichiarazione, la tassazione è effettuata mediante compilazione della **sezione II del quadro RT** del modello Redditi PF, dedicata alle plusvalenze di natura finanziaria assoggettate a imposta sostitutiva del 26%.

- **La compilazione riguarda i seguenti righi:**

.. RT21, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione, tra gli altri, di metalli preziosi;
.. RT22 colonna 3, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei metalli preziosi. In mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare zero;

.. RT23 colonna 2, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo RT21 e l'importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non deve essere compilata;

.. RT26, indicare il risultato della seguente operazione: RT23, col. 2 - RT24, col. 4 - RT25, col. 2;

.. RT27, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 26% dell'importo di rigo RT26.

- Qualora il contribuente si avvalga di intermediari finanziari residenti (o esteri, ma con l'intervento di una società fiduciaria) potrà optare per il regime amministrato o, al ricorrere delle condizioni, per il regime gestito. In tali ipotesi le imposte sono applicate direttamente dall'intermediario e il contribuente non è tenuto alla compilazione del quadro RT.

ESEMPIO
DI COMPILAZIONE
DEL QUADRO RT,
SEZIONE II

SEZIONE II				
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21	Totale dei corrispettivi		4.310,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²) ³		3.650,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 - RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹) ²		660,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec.) ¹ Sez. I ²		0,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹) ²		0,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 - RT24 col. 3 - RT25 col. 2)		660,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)		172,00

MODELLO 730 -
QUADRO T

- Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione del modello Redditi PF, ma possa presentare il modello 730, dovrà procedere alla compilazione della **sezione II del quadro T** dedicata alle plusvalenze di natura finanziaria assoggettate ad imposta sostitutiva del 26%.

- **La compilazione riguarda i seguenti righi:**

.. T11, colonna 1, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione, tra gli altri, di metalli preziosi;

.. T12 colonna 2, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei metalli preziosi. In mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare zero.

VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA

- Nell'ipotesi di regime della dichiarazione e, quindi, compilazione del quadro RT, l'imposta deve essere calcolata e versata a cura del contribuente mediante modello F24.

- Il versamento deve essere effettuato **entro la scadenza per il pagamento delle imposte sui redditi cui si riferisce la relativa dichiarazione dei redditi**, attualmente fissata al 30.06 con riferimento all'imposta dovuta nell'anno precedente.

- Il pagamento si riferisce al saldo dell'anno precedente e **non sono previsti acconti**.

METALLI PREZIOSI
DETENUTI
ALL'ESTERO

- In ipotesi di metalli preziosi detenuti all'estero, è necessario compilare il **quadro RW** del modello Redditi PF relativo al monitoraggio degli investimenti e attività finanziarie all'estero o, se possibile, il quadro W del modello 730.

IVAFE

- La compilazione del quadro RW del modello Redditi PF o del quadro W del modello 730 è normalmente propedeutica al calcolo e al versamento dell'IVAFE.

- L'IVAFE è dovuta solamente sui prodotti finanziari e non su tutte le attività finanziarie.

I metalli preziosi allo stato grezzo o monetato **non sono oggetto di IVAFE**.

RIMBORSO DELLE TRASFERTE AI LAVORATORI

SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- TRASFERTE FUORI DAL COMUNE DELLA SEDE DI LAVORO
- TRASFERTE NEL COMUNE
- OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIATO

Art. 51, c. 5 **D.P.R. 22.12.1986, n. 917** - Art. 3 **D. Lgs. 13.12.2024, n. 192** - Art. 1, c. 81 **L. 30.12.2024, n. 207**
 Art. 1 **D.L. 17.06.2025, n. 84** - *Interp. Ag. Entrate 29.07.2020, n. 230* - *Interp. Ag. Entrate 20.10.2021, n. 740*
Interp. Ag. Entrate 10.07.2025, n. 188

Il regime fiscale e contributivo delle trasferte dei lavoratori è cambiato dal 2025. L'art. 3 del D. Lgs. 192/2024, modificando il regime delle trasferte nel comune della sede di lavoro, ha previsto che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. Il c. 81 dell'art. 1 L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) ha previsto che **i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi e servizio di noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997.**

Ma attenzione, l'art. 1 del **D.L. 17.06.2025, n. 84** prevede che la stretta sui pagamenti tracciabili sia validato solo per le spese effettuate nel territorio dello Stato Italiano e che tale modifica abbia effetto retroattivo dal 1.01.2025.

SCHEMA DI SINTESI



⁽¹⁾ Nota Il rimborso delle spese sostenute per trasferte effettuate **nel territorio comunale** della sede di lavoro costituisce reddito in capo al lavoratore, ad esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e di trasporto **comprovate e documentate** (dal 1.01.2025 ex artt. 3 e 4 D. Lgs. 192/2024). La previgente formulazione richiedeva che le spese di trasporto fossero comprovate "da documenti provenienti dal vettore".

TRASFERTE FUORI DAL COMUNE DELLA SEDE DI LAVORO

DISCIPLINA

Tavola di sintesi	
1. Indennità forfetaria (diaria) (forfait).	Esente fino ad € 46,48/giorno, elevati ad € 77,47/giorno per l'estero (anche se la trasferta non comporta il pernottamento).
2. Indennità forfetaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto o dell'alloggio (misto).	Esente fino ad € 30,99/giorno elevati ad € 51,65/giorno per l'estero (riduzione di un terzo rispetto al punto 1).
3. Indennità forfetaria con rimborso a piè di lista (o fornitura gratuita) del vitto e dell'alloggio (misto).	Esente fino ad € 15,49/giorno, elevati ad € 25,82/giorno per l'estero (riduzione di due terzi rispetto al punto 1).
4. Rimborso a piè di lista (documentato) di vitto, alloggio, viaggio, trasporto e spese non documentabili (analitico).	<ul style="list-style-type: none"> • Vitto, alloggio, viaggio e trasporto totalmente esente. • Altre spese anche non documentabili (analiticamente attestate dal dipendente: lavanderia, telefono, parcheggio, mance ecc.) esenti fino a € 15,49/giorno, elevati ad € 25,82/giorno per l'estero. • Le spese sostenute dal dipendente per il parcheggio dell'autovettura così come i pedaggi autostradali dovrebbero essere assimilate alle spese di viaggio.

TRASFERTE NEL COMUNE

NOVITÀ DAL 2025

- Fino al 31.12.2024, in merito alle trasferte nel territorio comunale l'ultimo paragrafo del c. 5 dell'art. 51 Tuir recitava: "Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da **documenti provenienti dal vettore**, concorrono a formare il reddito".
- A decorrere **dal 1.01.2025**, a seguito della modifica apportata al c. 5 dell'art. 51 del Tuir dall'art. 3, c. 1, lett. b), n. 3) **D. Lgs. 12.12.2024, n. 192**, "Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese **di viaggio e trasporto comprovate e documentate**, concorrono a formare il reddito".

Oltre alla documentazione è fondamentale che ci sia relazione tra lo spostamento e l'attività lavorativa.

OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIATO

NOVITÀ 2025

- L'art. 1, c. 81, lett. a) L. 30.12.2024, n. 207 ha inserito un ultimo paragrafo al c. 5 dell'art. 51 del Tuir: in virtù delle modifiche apportate dalla predetta disposizione, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (es. taxi e servizio di noleggio con conducente), per le trasferte o le missioni, **non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 241/1997**.

La disposizione ha rilevanza anche ai fini della deducibilità dei costi per i redditi d'impresa.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Sono sistemi di pagamento tracciabili quelli che garantiscono la tracciabilità e l'identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte del Fisco (Ris. Ag. Entrate 108/E/2014). Oltre alle carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari, rientrano in tale fattispecie le App di pagamento via smartphone che, tramite l'inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all'utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC (Interp. Ag. Entrate 230/E/2020).

Tale disposizione è applicabile anche alle trasferte nel Comune della sede di lavoro.

TRASFERTE ALL'ESTERO

- Il D.L. 17.06.2025, n. 84 corregge con effetto **dal 1.01.2025** le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti prevedendo l'obbligo di tracciabilità solo per le spese sostenute dal lavoratore **in Italia** in occasione di trasferte.
- Con Interp. 118/2025 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che a seguito della modifica legislativa, ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi dell'art. 51, c. 5 Tuir, per missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.
- Pertanto, se un dipendente prende un taxi in Italia per andare all'aeroporto per partire per una trasferta all'estero, tale spesa per essere esente e deducibile dovrà essere sostenuta tramite pagamento tracciabile. Una volta nel Paese estero di destinazione, se il lavoratore dovrà prendere il taxi per andare nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa in trasferta, tale spesa potrà essere sostenuta anche in contanti.